Elevatori per disabili, Fisco disallineato dalle norme Ue

Intervento trainato

Servoscala e piattaforme fermi al piano terra. Nel timore di subire controlli e accertamenti molte imprese si astengono da installare impianti dove non sono possibili le soluzioni tecniche previste da un decreto del 1989, ma dove invece le norme Ue prevedono altre possibilità.

Il problema, che ormai interessa molti condomìni, soprattutto in zone centrali, è segnalato da Anacam, l'associazione delle aziende di costruzione e manutenzione ascensori.

Le piattaforme elevatrici e i servoscala sono apparecchi di sollevamento sempre più utilizzati, adatti al superamento delle barriere architettoniche, in particolare negli edifici esistenti privi di ascensore o dove vi è necessità di superare dislivelli limitati.

La loro installazione, come intervento "trainato", beneficia del superbonus e, al di fuori del 110% possono usufruire del 50 per cento. L'Iva è al 4 per cento. Ma l'agenzia delle Entrate ha chiarito che devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel Dm 236/89.

«Tutto ciò - spiega il vice presidente Pietro Mosanghini, se da una parte ha consentito l'accesso al superbonus anche di questi importanti impianti, ha di contro evidenziato disallineamenti fra il Dm 236/89 e le vigenti normative di settore - derivanti peraltro da direttive europee - creando così difficoltà nella corretta individuazione delle caratteristiche tecniche che gli impianti idonei».

L'Agenzia, insomma, segnala gli operatori (ma anche molti Comuni nel rilasciare i permessi) si basa solo sul Dm 236/89, non considerando idonei gli impianti che rispondono ai requisiti dettati dalle successive norme tecniche Ue (peraltro *self executing*). «Piattaforme elevatrici e montascale, che iniziarono ad avere una certa diffusione nei primi anni Ottanta - spiega Mosanghini - risentono così ancora oggi di vincoli tecnici e di prodotto fissati oltre trent'anni fa, nonostante la tecnologia si sia evoluta». Per esempio, l'articolo 4 del Dm 236/89 dice che i servoscala e le piattaforme elevatrici consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. Ma le dimensioni minime, la corsa degli impianti e la relativa velocità sono elementi oggi superati nella certificazione Ue alle direttive europee. «E anche nella direttiva Macchine 2006/42/Ce, cui fanno capo le normative tecniche Uni En 81 che garantiscono un maggior livello di sicurezza e funzionalità, al passo con l'evoluzione della tecnologia», conclude Mosanghini.

Il mancato riconoscimento ufficiale delle nuove norme da parte delle Entrate rende pericoloso applicare bonus e superbonus a queste soluzioni tecniche e anche per l'Iva agevolata stanno fioccando accertamenti. Eppure, nello stesso Dm 236/89 c'è un esplicito rinvio alle norme tecniche successive.

—**Sa.Fo.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rischio di un contenzioso su superbonus e altre agevolazioni blocca le scelte dei condomìni